



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI **INGEGNERI**



Il sistema ordinistico: mandato,  
struttura, competenze, procedure -  
*Ciclo di seminari*

Modulo 4

# *Formazione e RC professionale: cosa c'è da sapere*



# *FORMAZIONE*

# DPR 137/2012 Obbligo di formazione continua

Gli articoli n.1 e n.7 individuano i soggetti coinvolti ed i soggetti autorizzati all'erogazione, demandando ad un successivo regolamento le modalità di applicazione per le singole categorie professionali.

## **Art. 1. Definizione e ambito di applicazione**

1. Ai fini del presente decreto:

- a) per «**professione regolamentata**» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- b) per «**professionista**» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

## Art. 7. Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
  - a. le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
  - b. i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
  - c. il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

**Il Regolamento per l'aggiornamento della  
competenza professionale  
è stato adottato dal CNI  
il 21 giugno 2013  
e pubblicato sul  
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia  
n. 13 del 15-07-2013**

- ✓ determina gli obblighi per i soggetti che erogano formazione (*ordini – provider – CNI*) e per i professionisti (*crediti formativi minimi, modalità di acquisizione, esoneri, ecc*)
- ✓ individua le tipologie di formazione riconosciute (*non formale, informale, formale*)
- ✓ specifica le caratteristiche per diventare provider

- ✓ 30 CFP minimi per esercitare la professione
- ✓ 120 CFP massimi accumulabili
- ✓ Modalità di detrazione annuale dei crediti formativi
- ✓ Crediti una tantum in caso di iscrizione e disciplina transitoria

# ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E EQUIVALENZA IN CFP - APPRENDIMENTO NON FORMALE

<b>Apprendimento non formale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Limiti</b>	<b>Crediti attribuiti</b>
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1ora= 1CFP
	Partecipazione a-convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	Max 3 CFP/Evento Max 9 CFP/anno	1ora= 1CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	Max 3 CFP/Evento Max 9 CFP/anno	1 ora= 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso



# ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E EQUIVALENZA IN CFP - APPRENDIMENTO INFORMALE

<b>Apprendimento informale</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Limiti</b>	<b>Crediti attribuiti</b>
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo- professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP /anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP/anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Publicazioni qualificate		5 CFP/pubblicazione
		Brevetti		10 CFP/brevetto
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP/anno
		Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere iunior		3 CFP
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamita	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso

# ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E EQUIVALENZA IN CFP-APPRENDIMENTO FORMALE

<b>Apprendimento formale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Limiti</b>	<b>Crediti attribuiti</b>
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP/ Anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		Valutati caso per caso

- Viene creata la BANCA DATI per le attività formative
- Viene ideata l'AUTOCERTIFICAZIONE che riconosce crediti per attività professionale e la validità della certificazione delle competenze come formazione informale

## Il regolamento:

- attribuisce al CNI compiti di redazione delle LINEE DI INDIRIZZO, di riconoscimento delle attività formative sovraterritoriali e di quelle non incluse nell'allegato "A", di concessione ad altri soggetti dell'autorizzazione all'erogazione di formazione valida al rilascio di CFP

- attribuisce agli ordini il compito di organizzazione delle attività formative, del controllo e monitoraggio di tutta quella territoriale e la gestione della banca dati degli iscritti.
- introduce la disciplina degli esoneri e delle sanzioni

In fase successiva sono state emanate  
4 linee di indirizzo  
finalizzate all'applicazione concreta del  
regolamento, dal 1 gennaio 2018 riunite nel nuovo  
**TESTO UNICO.**

## LINEE DI INDIRIZZO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

TESTO UNICO 2018

---

### Sommario

1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. I crediti formativi professionali (CFP)	4
4. Apprendimento non formale	6
5. Apprendimento informale	14
6. Apprendimento formale	17
7. Autorizzazione	18
8. Compiti del consiglio nazionale ingegneri	20
9. Compiti degli ordini territoriali	21
10. Compiti degli iscritti	22
11. Esoneri	22
12. Controlli e sanzioni	25
13. FAD	28
14. Entrata in vigore	32

## ART.3 DISCIPLINA CFP

- Ricorda la necessità dei **30 CFP** per esercitare professione CFP (che possono essere conseguiti in ogni area formativa indipendentemente dal settore di iscrizione, fatta eccezione per i 5 CFP su “Etica e Deontologia professionale”).
- Disciplina CFP per iscrizione da titolo estero e reiscrizioni
- Illustra modalità di calcolo dei CFP



## ART.4 APPRENDIMENTO NON FORMALE

- approfondisce tematica di collaborazione con partner e sponsor, con evidenziazione caratteristiche in capo ad organizzatore per mantenere paternità dell'evento
- ricorda la possibilità di stipula di convenzioni con altri ordini ed enti pubblici
- attenziona contro il conflitto di interesse tra commercializzazione e formazione

## ART. 4.5 TIPOLOGIE EVENTI AI SENSI DELLA TABELLA “A” DEL REGOLAMENTO

- **CORSI:** obbligatorietà verifica in aula, scheda di valutazione qualità, max.100 partecipanti totali, massimo 20% videoconferenza, cv relatori, 90% presenza.

- **CORSI E SEMINARI ABILITANTI PER LEGGE (SICUREZZA E ANTINCENDIO):** necessaria doppia abilitazione per rilascio sia CFP che aggiornamento, scheda di valutazione, cv relatori, numero massimo partecipanti determinati da normativa specifica.
- **SEMINARI:** massimo 6 CFP, presenza 100% della durata, massimo 20% videoconferenza, scheda di valutazione evento, cv relatori, massimo 200 partecipanti.

- **CONVEGNI E CONFERENZE:** massimo 3 CFP evento, massimo 9 CFP/anno, nessun numero massimo partecipanti, niente cv relatori
- **VISITE TECNICHE:** massimo 3 CFP/giorno, massimo 9 CFP/anno, puo' essere extra territoriale, serve responsabile tecnico ed organizzativo.

## **EVENTI NON COMPRESI NELLA TABELLA A:**

**VENGONO AUTORIZZATI DAL CNI:**

- Manifestazioni fieristiche, congressi nazionali ed internazionali, dimostrazioni tecniche, stage e tirocini, eventi all'estero, altre attività.

## **REGOLE PER GESTIONE EVENTI:**

- Rilevazione presenze, correttezza indicazione evento in piattaforma, docenze, conteggio orario formativo, ecc.

## **ART.4.12 RICONOSCIMENTO CREDITI PER FORMAZIONE EROGATA DAL DATORE DI LAVORO**

Possibilità di fare convenzioni con ordini, provider o CNI. Non è possibile riconoscere CFP per eventi commissionati direttamente ad enti o aziende che non siano provider.

## ART. 5 APPRENDIMENTO INFORMALE

certificazione competenze professionali: certing od altri  
soggetti fino a 15 CFP/anno

autocertificazione: 15 CFP/anno se attività professionale  
superiore a 6 mesi

pubblicazioni su determinate riviste, monografie,  
contributo su volume, brevetti, partecipazione qualificata  
ad organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche,  
commissioni esami di stato, interventi di carattere sociale

## **ART. 6 APPRENDIMENTO FORMALE**

Riconoscimento di

30 CFP anno per dottorati di ricerca,

30 CFP totali per master universitari,

1CFU=1CFP per esami universitari con massimo 10 CFP per esame e 15 CFP per anno.



# ART. 7 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.7 DEL REGOLAMENTO

- un soggetto diverso dell'ordine territoriale può diventare provider tramite procedura ordinaria o semplificata, a seconda delle caratteristiche statutarie
- gli eventi realizzati dai provider necessitano di istruttoria da parte del CNI o dell'ordine territoriale, a seconda del soggetto cui è stata fatta richiesta
- i diritti di segreteria sono dovuti a fronte dell'attività istruttoria

## **ART. 8,9, 10 COMPITI DEL CNI, DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI**

- rispecchiano quanto previsto dal regolamento.
- viene approfondita la tematica della certificazione dei crediti, che possono essere autocertificati per la P.A.

- si sottolinea l'aspetto che spesso non è possibile certificare da parte della piattaforma in tempo reale lo stato dei crediti di ciascun iscritto, in attesa del caricamento dell'autocertificazione, dei corsi da parte degli ordini o provider, degli esoneri. inoltre la validazione dei corsi dell'anno avviene al 31 dicembre.
- ovviamente i colleghi con approssimativamente 30 crediti devono porre particolare attenzione alla propria posizione, di cui dovrebbero essere a conoscenza.

## Art. 11 ESONERI

- Il nuovo testo unico riconferma gli esoneri per maternità o paternità, malattia od infortunio, gravi malattie invalidanti, assistenza a persone con gravi malattie croniche, per i colleghi che esercitano in zone colpite da catastrofi naturali, per il lavoro all'estero e per il servizio militare/civile.

## Art. 12 CONTROLLI E SANZIONI

- per gli iscritti che non abbiano assolto agli obblighi di aggiornamento della competenza professionale previsti dal regolamento e dalle presenti linee di indirizzo e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all'obbligo del conseguimento dei 5 CFP in materia di etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione, come prescritto dall'art. 12 del regolamento,...

.... sono soggetti a procedimento disciplinare qualora abbiano esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. A del DPR 7/08/2012 n.137 o in generale abbiano svolto attività che prevedano un obbligo di formazione continua in base ad altre disposizioni legislative o regolamentari.

Per gli ordini e provider sono state individuate delle violazioni molto gravi, gravi e lievi, nonché individuate le procedure per i controlli da parte del CNI o degli ordini territoriali. Questi ultimi sono soggetti agli stessi controlli che possono essere posti in essere dal CNI.

Anche le singole attività formative possono essere oggetto di verifica e riassegnazione o cancellazione dei CFP erogati.

## **ART. 12.4 MODALITA' DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI EVENTI ACCREDITATI**

Nella pubblicità dei singoli eventi, occorre indicare espressamente l'obiettivo formativo.

In ogni caso, la pubblicità dell'evento non deve creare la suggestione del “commercio” dei crediti formativi.



E' vietato pubblicizzare e/o vendere forme di abbonamento per partecipazione ad eventi che facciano riferimento al conseguimento di determinate soglie di CFP.

E' vietato promuovere la partecipazione agli eventi, con comunicazioni che enfatizzano il numero di CFP attribuiti rispetto ai contenuti formativi.

## ART. 12.7 TRASPARENZA

Qualora un consigliere dell'ordine territoriale o un consigliere nazionale detenga una quota di partecipazione o sia titolare di carica statutaria all'interno di un ente di formazione autorizzato ai sensi dell'art. 7 del regolamento, l'ente sarà tenuto a dichiarare tale circostanza nella domanda di autorizzazione.

Della medesima circostanza sarà dato atto nella proposta di delibera di autorizzazione dell'ente e nella piattaforma. Analogamente deve essere dichiarata al CNI eventuale partecipazione societaria o assunzione di carica statutaria di un consigliere dell'ordine territoriale o di un consigliere nazionale all'interno di partner o sponsor coinvolti nei singoli eventi.

## **ART. 13 FAD**

La formazione a distanza, allo stato attuale, è prevista in sola modalità asincrona.

Eventuali videoconferenze vengono ricondotte ad eventi non formali che, per chi segue l'evento dalla sede dell'ordine e provider che riceve in streaming, si classifica come convegno.

Le nuove linee di indirizzo hanno leggermente modificato le modalità di verifica dell'apprendimento, con l'aumento del numero di domande e regolamentazione del caso di risposte errate.

E' stato inoltre aumentato il controllo di presenza davanti al monitor tramite domande random ogni 20 minuti.

# *RC PROFESSIONALE*

L'ART.5, COMMA 5° DPR 7 AGOSTO 2012  
**PREVEDE L'OBBLIGO**  
PER I PROFESSIONISTI  
DI STIPULARE  
**DAL 13 AGOSTO 2013**  
UNA IDONEA  
**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE**  
**PROFESSIONALE**

## ART.5 DPR 137/2012

*1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.*

*2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.*

*3. (...)*



LE POLIZZE DI RC PROFESSIONALE  
COPRONO I DANNI ARRECATI A  
TERZI A SEGUITO DI **ERRORI** ED  
**OMISSIONI** NELL'EROGAZIONE DEI  
SERVIZI PROFESSIONALI

IL LORO **SCOPO PRINCIPALE** E' LA  
TUTELA DEL COMMITTENTE-  
UTENTE-CLIENTE

# LE RESPONSABILITA' PROFESSIONALI

Iscriversi a un albo professionale vuol dire  
**svolgere una**  
**peculiare attività professionale**  
**con specifiche responsabilità**  
**che possono essere:**

- **RESPONSABILITÀ CIVILE;**
- **RESPONSABILITA' PENALE;**
- **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA.**

# Responsabilità civile:

- (**Extracontrattuale**): Se dal comportamento dell'ingegnere deriva (con dolo o colpa), un danno a qualcuno, questo ha diritto al risarcimento del danno;
- (**Contrattuale**): Questa responsabilità scatta anche se si viola un **obbligo contrattuale** (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e ingegnere)

**Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro:** se l'edificio crolla per colpa l'ingegnere risponde al **committente** per **responsabilità contrattuale** (prestazione difettosa), nei confronti dei **vicini** che hanno subito danni dal crollo (**responsabilità extracontrattuale**), nei confronti della Procura della Repubblica per il reato di disastro colposo, e così via.

# Responsabilità penale:

Consequente alla violazione di precetti penali e che sfocia in illeciti penali.

Ad esempio:

- omicidio colposo per il crollo di un edificio;
- abuso edilizio a cui partecipa il direttore dei lavori;
- false dichiarazioni rese, più o meno consapevolmente (cd Falso innocuo) in sede di predisposizione di DIA, Scia e comunicazioni).

In ambito penale, l'unica tutela assicurativa possibile per il professionista è la **tutela legale**.

## Responsabilità amministrativa:

Riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA ed è spesso ignorata;

Si tratta soprattutto di **responsabilità per danno erariale**.

L'ingegnere **può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall'Amministrazione Pubblica a causa del suo comportamento.**

Riguarda essenzialmente:

- I liberi professionisti **Direttori dei lavori:**

# IL PROFESSIONISTA CON L'INCARICO ASSUME OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA'

LE OBBLIGAZIONI POSSONO ESSERE:

- DI MEZZI
- DI RISULTATO

- **Obbligazioni di mezzi:** quelle in cui il professionista presta diligentemente la propria opera **per raggiungere** il risultato, ma non necessariamente lo consegue, perché può essere necessario il concorso di altri fattori non dipendenti da lui.
- **Obbligazioni di risultato:** quelle in cui la prestazione è costituita proprio dal risultato. In questo caso si **configurerà la responsabilità per il solo fatto che un determinato risultato non sia stato raggiunto**, a nulla rilevando la condotta e la diligenza impiegate dal professionista.

Esistono però molti esempi in cui  
i due tipi di responsabilità si mescolano

Cassazione (C.Civ., Sez. II, 3.9.2008, n.22129) ha affermato che *“La distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato **non ha rilevanza sul regime di responsabilità del progettista.**”*

*Pertanto, tale distinzione è ininfluyente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: **il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista** se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate”.*



# Diligenza del professionista

Specificità della “**diligenza professionale**” rispetto alla “diligenza del **buon padre di famiglia**”

- Ogni professionista dispone di un bagaglio di nozioni tecniche **DIVERSE DA QUELLE DELL’UOMO COMUNE**, proprio in virtù di ciò che gli viene commissionata l’opera.
- La diligenza esigibile dal professionista non è solo quella **ordinaria** del **buon padre di famiglia** ma è la **diligenza professionale** commisurata all’attività esercitata.
- Se la prestazione prevede la «soluzione di problemi tecnici di speciale

## Personalità dell'incarico (art. 2232 c.c.)

Un elemento che accomuna le prestazioni dei professionisti intellettuali è quello della necessaria **“personalità della prestazione”**. Il prestatore d'opera intellettuale deve **“eseguire personalmente l'incarico assunto”**. Si può avvalere di sostituti ed ausiliari **sotto la propria direzione e responsabilità.**

## Obblighi di fedeltà e di riservatezza

Va poi segnalato, quale ulteriore tratto unificante, che dalla relazione professionale derivano **“forti” obblighi di diligenza, di informazione, di fedeltà e di riservatezza, la cui violazione può dar luogo a responsabilità del professionista.** L'obbligazione di fedeltà comporta, ad esempio, il dovere di prevenire un conflitto di interessi tra debitore e creditore, o tra più creditori.

- **L'errore professionale** consiste in un comportamento che si rivela obiettivamente non adatto alla fattispecie concreta,
- **anche se il professionista ha espletato l'incarico con diligenza**, applicando le nozioni di ogni buon prestatore d'opera intellettuale del suo ramo, tenendo conto delle circostanze che potevano essere da lui conosciute al momento di agire.

- **Non qualunque errore** può essere ricompreso nella nozione di errore professionale.
- Se l'attività da prestare **non manifesta alcun particolare problema tecnico** ed il professionista sbaglia, ad esempio, per una banale disattenzione, ci troviamo dinanzi ad un caso di **errore comune** del professionista stesso,
- **il quale comporta l'applicazione delle norme sulla responsabilità del prestatore d'opera intellettuale**

**Nel mercato assicurativo sono presenti diversi tipi di polizze che assicurano l'ingegnere dai rischi connessi alle varie responsabilità in cui può incorrere nell'esercizio delle attività professionali.**

**In via preliminare, occorre affrontare le differenze tra i due **REGIMI DI GARANZIA** presenti sul mercato.**

- **LOSS OCCURRENCE**
- **CLAIMS MADE**

**LOSS OCCURRENCE**, ovvero “per epoca di accadimento del fatto illecito”, è la clausola tradizionale (art. 1917 c.c) che **considera operante l’assicurazione per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.**

In tale disposto contrattuale si considera che il sinistro (causa/effetto) si verifichi nello stesso momento in cui vi è l’illecito.

La clausola **CLAIMS MADE**, ovvero letteralmente “per richiesta fatta”, delimita l’operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore

**entro il periodo di validità della polizza, ancorchè il danno e la condotta lesiva si sono verificate prima della stipula della polizza assicurativa.**

Le clausole *claims made*, di matrice anglosassone, sono entrate nel nostro sistema contrattualistico da circa un decennio.

Attualmente nel mercato assicurativo, sono molto diffuse

- le **POLIZZE ALL RISKS.** Innovative rispetto alle polizze tradizionali che erano a *rischio definito o nominato*, e che **prevedevano che le parti dovessero espressamente specificare gli eventi per i quali ci sarebbero state le coperture.**
- Le polizze *all risks*, hanno logica completamente opposta: **l'Assicurato riceve tutela e copertura per tutto ciò che non viene specificatamente escluso nel contratto di polizza.**
- Risulta evidente che, **in questo modo, si ottiene una copertura molto più ampia** e completa rispetto a quella offerta dalle polizze a *rischio definito o nominato*, **nelle quali, tra l'altro, la scelta dell'elenco degli eventi da inserire nella polizza per ottenere la copertura è tutt'altro che agevole**, perché sono moltissime le condizioni e le variabili di cui tener conto.



## TUTELA Responsabilità civile professionale

L'oggetto della assicurazione, definito nelle condizioni generali, è in linea di massima, comune a tutte le polizze:

*Gli Assicuratori si obbligano, dietro pagamento del premio convenuto, a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che lo stesso sia tenuto a risarcire a terzi, **quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatti colposi (lievi o gravi), da errori o omissioni, involontariamente commessi** nell'esercizio dell'attività professionale esercitata.*

Le esclusioni più ricorrenti elencate nella polizza di RC professionale alle quali l'Assicurato dovrebbe **prestare attenzione** sono le seguenti:

- conseguenze dirette o indirette di qualsiasi **atto o omissione dolosa** dell'Assicurato;
- consulenza, progettazione o specifiche tecniche nei casi in cui **l'Assicurato sia contrattualmente impegnato** a fabbricare, costruire, erigere, installare, oppure a fornire materiali o attrezzature;

- impegni sottoscritti dall'Assicurato a pagare **penalità o ammende** o a dare garanzie **non dovute ai sensi di legge**; le conseguenze di qualsiasi circostanza denunciata in base a polizze assicurative in vigore prima dell'inizio della polizza, oppure nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e suscettibile di provocare o di aver provocato una richiesta di indennizzo;
- **perdite derivanti da inquinamento o contaminazione** di qualsiasi tipo (ad eccezione di eventi accidentali e imprevedibili);
- la **fornitura di servizi professionali** che abbia avuto luogo prima della data di **retroattività stabilita**.

Il soggetto contraente della polizza può essere sia il **singolo professionista** sia una **società di professionisti**,

- Può essere espressamente previsto, **a particolari condizioni**, che in caso di procedimento penale, gli Assicuratori assumano la difesa dell'Assicurato fino ad esaurimento del grado di giudizio,.
- Esiste, infine, un'ulteriore copertura: polizza D&O (*Directors & Officers' liability*), a garanzia della responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti di società.

- Il **questionario pre-assuntivo**, è il documento prestipulazione polizza. La **non corretta compilazione** potrebbe risultare d'ostacolo **all'ottenimento della copertura assicurativa** riducendola o azzerandola.
- Rappresenta per Assicuratori uno strumento di fondamentale importanza per valutare la **portata del rischio** e definire il **premio congruo**.

Le dichiarazioni dell'Assicurato hanno valore essenziale in quanto:

- conclusione del contratto e premio sono in funzione della valutazione del rischio che viene compiuta
- **corrispondenza tra il rischio reale e il rischio rappresentato** dal contraente è considerata un **presupposto per la validità del contratto**, stabilito a tutela e nell'interesse dell'Assicuratore.

Su tali basi si può agevolmente comprendere come dichiarazioni lacunose se non addirittura mendaci rischino di far venire meno la copertura richiesta.

In tutte le polizze di rc professionale è presente, del resto, l'espressa previsione secondo cui:

**“Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relativo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave ) 1893, (dichiarazione inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) 1894 del codice civile italiano”.**

- Per **DICHIARAZIONE INESATTA** si intende una dichiarazione o una rappresentazione falsa che l'Assicurando fa su uno o più elementi del rischio. Dichiarare che non vi sono stati sinistri quando sono avvenuti rappresenta un esempio di dichiarazione inesatta.
- Per **RETICENZE** si intendono, invece, quelle dichiarazioni attinenti alla descrizione del rischio, nelle quali si **omettono degli elementi sempre rilevanti** ai fini di consentire all'assicuratore se decidere di accollarsi o meno il rischio stesso.



Solitamente le polizze *all risks* comprendono anche la cd. “**Postuma o Ultrattività**” la formulazione standard prevede che l’Assicurazione sia operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori entro X anni successivi alla data di cessazione della polizza.

- ESEMPIO l’ingegner Tizio è titolare di una polizza professionale con effetto 16.03.2009, scadenza 16.03.2010, una **retroattività** di 3 anni e una **postuma** di **anni 5** per il caso in cui, alla scadenza naturale del contratto, l’Assicurato decida di andare in pensione e dunque di non contrarre successive polizze per gli anni a venire.
- Immaginiamo che, nel **dicembre del 2011**, un ex cliente dell’Assicurato avanzi nei suoi confronti una formale richiesta risarcitoria basandola su una supposta negligenza che l’Ing.Tizio avrebbe posto in essere nel **febbraio del 2008** nell’espletamento della sua attività professionale.

Nell'esempio fatto, PARE CHE egli abbia tutto il diritto di essere ammesso al beneficio della garanzia Assicurativa.

## IN REALTA' NON E' COSI'

In assenza di chiare definizioni che facciano comprendere preventivamente che per: **“DURATA DEL CONTRATTO”** si intende: “il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio di polizza”

**“PERIODO DI EFFICACIA”** si intende il “periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della “Durata del Contratto”  
L'Assicurato, in buona fede, potrebbe essere portato a ritenere che Durata del Contratto e Periodo di Efficacia coincidano e che pertanto.

Una precisa e inequivocabile specificazione del diverso significato che gli Assicuratori intendono attribuire alle due definizioni renderà immediatamente chiaro all'Assicurato che, nel caso preso ad esempio, trattandosi di richiesta risarcitoria giunta in postuma non vi sarà copertura per il semplice fatto che la supposta negligenza è stata commessa nel periodo di retroattività.

Un **ulteriore elemento da considerare** all'atto dell'esame del testo delle polizze è la presenza della **"DEEMING CLAUSE"**.

L'**importanza** della sua presenza nel contratto è una **FORMA DI ALTA SALVAGUARDIA** per l'Assicurato.

- Potrebbe capitare (da non sottovalutare) che, tra **condotta** negligente del professionista, **l'emergere** del fatto dannoso, e la successiva **richiesta** di risarcimento danni da parte del danneggiato passi **diverso tempo** (anche anni) durante il quale il professionista può aver cambiato Assicuratore o aver stipulato polizze senza tacito rinnovo (**senza continuità assicurativa**) o con **retroattività limitata**.

Alcuni Assicuratori **hanno ovviato all'inconveniente** con la **"Deeming Clause"**

- secondo cui, se l'Assicurato comunica la circostanza di cui è venuto a conoscenza durante il periodo di Assicurazione, **qualsiasi richiesta di risarcimento successiva sarà considerata dagli Assicuratori come effettuata durante il predetto periodo**.

Avendo a disposizione tale clausola **l'Assicurato può quindi denunciare le circostanze note in vigenza di contratto** e vedersi tutelato dall'Assicuratore anche successivamente alla scadenza.

- Le **dichiarazioni inesatte** o le reticenze dell'Assicurato **possono comportare la perdita totale o parziale** del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione;
- **è necessario pagare il premio assicurativo nei termini previsti** tenendo presente che, solitamente, è espressamente contemplato che le garanzie siano valide anche se il premio viene corrisposto entro 15/30 giorni (a seconda della previsione contrattuale presente) successivi alla data di decorrenza della Polizza mentre, in caso di mancato pagamento dei premi o delle rate di premio successive, l'Assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio;

- l'Assicurato deve dare **comunicazione** scritta agli Assicuratori di ogni **aggravamento del rischio** e denunciarlo nei termini previsti dal contratto assicurativo;
- deve **fare** quanto gli è **possibile** per **evitare** o diminuire il danno;
- **non deve ammettere la sua responsabilità**, definire o liquidare il danno, procedere a transazioni **senza il preventivo consenso degli Assicuratori**;
- **deve fornire al proprio Assicuratore tutta la collaborazione necessaria** e le informazioni atte a consentirgli una rapida e completa presa di coscienza della situazione anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il loro diritto ad assumere la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale quanto giudizialmente.

- Sono almeno **100 mila** su una platea di circa **237 mila iscritti** gli ingegneri (liberi professionisti full time o part-time) interessati alla stipula della polizza;
- Sono, infatti, **esclusi dall'obbligo di stipula**, secondo la nota del Centro Studi, *L'estensione dell'obbligo di assicurazione agli iscritti all'Ordine degli ingegneri* :
  - gli ingegneri assunti dalle pubbliche amministrazioni che esercitano la professione **esclusivamente** per conto dell'amministrazione;
  - gli ingegneri che esercitano **alle dipendenze** di un datore di lavoro privato (senza apposizione di firma).